



Dipartimento Legalità

Un Soggetto compie il reato di **appropriazione indebita** nel momento in cui *destina le somme ricevute per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali* (es. un Amministratore di condomini) *ad una finalità diversa da quella per cui sono state conferite*.

Di conseguenza, il reato si materializza non solo quando il Soggetto rende proprie le somme stesse, ma anche se le utilizza per saldare i conti di altri Soggetti da lui stesso amministrati (come da **sentenza Corte di Cassazione nn. 57383/2018 e 6577/2021**).

Tuttavia, il Soggetto può impiegare le somme sottratte utilizzandole in *attività economiche/finanziarie*. Alla **Corte di Cassazione** era stato posto il quesito *se questa condotta integra anche il reato di auto-riciclaggio aggravato (art.648ter Codice penale) in quanto commesso nell'esercizio di un'attività professionale*. La **Corte di Cassazione** ha escluso che la condotta in quesito generi questa tipologia di reato (**sentenza 7074/2021**), nello specifico del caso in oggetto in quella sede.

La **Corte di Cassazione**, nel motivare la propria sentenza, osserva che *il reato di auto-riciclaggio e la relativa condotta dissimulativa deve intervenire successivamente alla commissione del reato presupposto*.

La ratio della **Corte di Cassazione** è che quando il trasferimento delle somme, sottratte ai Soggetti in questione, a conti altri si genera il *reato di appropriazione indebita e, quindi, tale condotta non può essere considerata due volte: una per l'appropriazione indebita ed una per auto-riciclaggio*. Per affermare il reato di auto-riciclaggio è necessario dapprima il *passaggio di somme da un conto all'altro e, poi, la successiva condotta di trasferimento di somma*.

In pratica, se un Soggetto trasferisce le somme sottratte direttamente in altri conti, trattasi di *appropriazione indebita*, se diversamente le fa transitare prima in un conto intestato a lui, allora si configura anche il reato di *auto-riciclaggio*.